



Regolamento per le erogazioni di continuità

1. Le erogazioni di continuità vengono determinate a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione che le deve approvare all'unanimità.
2. La singola erogazione ha un tetto massimo di euro 3.500,00.
3. Il contributo per il medesimo progetto può essere richiesto un numero di volte non superiore a tre, anche se le richieste non sono in anni consecutivi e anche se la richiesta perviene da soggetto diverso rispetto alle precedenti richieste.
4. In casi eccezionali, laddove a) si ravvisi che la cessazione del servizio causerebbe una situazione di grave disagio sociale; b) siano stati fatti tutti gli sforzi possibili per reperire risorse da altre fonti, c) si sia nella condizione di documentare per iscritto e in maniera circostanziata entrambe le suddette condizioni, potrà essere valutata dal Consiglio di Amministrazione la possibilità di estendere di un ulteriore anno l'erogazione di continuità.
5. Il contributo può essere richiesto e concesso una volta all'interno dell'anno solare.
6. L'erogazione di continuità è destinata a progetti di comprovata utilità sociale, la cui interruzione causerebbe ai beneficiari un evidente disagio a cui ne i servizi pubblici né altri servizi privati esistenti sono in grado di dare risposta.
7. L'Associazione richiedente deve essere costituita da almeno due anni.
8. Il progetto per cui si richiede il contributo deve essere attivo da almeno un anno se da noi finanziato o da due se finanziato da altri.

—

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2017